



# COMUNE DI CORNUDA

PROVINCIA DI TREVISO

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE E PIANO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE**

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, **per determinazione del Sindaco** in **1** convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

<b>N.</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Consiglieri</b>	<b>Gruppo politico</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	Sindaco	SARTOR CLAUDIO	Fare per Cornuda	X	
2	Vicesindaco	GALLINA ENRICO	Fare per Cornuda	X	
3	Assessore	CONDIO ERICA	Fare per Cornuda	X	
4	Assessore	VIVIANI SILVANA	Fare per Cornuda	X	
5	Consigliere	LAMONATO MAURIZIO	Fare per Cornuda	X	
6	Assessore	SALOGNI KATIUSCIA	Fare per Cornuda	X	
7	Consigliere	COMAZZETTO GIUSEPPE	Fare per Cornuda	X	
8	Consigliere	CORSO ELISA	Fare per Cornuda	X	
9	Consigliere	NOAL FABIO	Fare per Cornuda		X
10	Consigliere	COMAZZETTO BRUNO	Amiamo Cornuda	X	
11	Consigliere	CALZAVARA ANTONELLA	Amiamo Cornuda	X	
12	Consigliere	CAMPEOTTO PAOLO	Amiamo Cornuda	X	
13	Consigliere	SARDELLI GIOVANNI	Amiamo Cornuda	X	
				<b>12</b>	<b>1</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Spadetto Enzo.

Il Sig. **Sartor Claudio** nella sua qualità di **Sindaco** dichiara aperta la Seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta **Pubblica** sull'argomento in oggetto, designando a scrutatori con unanime consenso del Consiglio, i Signori Consiglieri:

**Viviani Silvana, Comazzetto Giuseppe, Campeotto Paolo.**

Immediatamente eseguibile: NO

**IL SINDACO - PRESIDENTE** dà lettura dell'oggetto della proposta di delibera iscritta all'ordine del giorno e interviene come segue: *"Intanto invito tra i banchi anche il Geometra Agnolazza, che ha seguito la parte tecnica di questo Regolamento, con il quale siamo partiti, credo un anno e passa fa e, prima di cedere la parola all'Assessore Condio, posso dire che domani c'è una conferenza stampa all'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, dove verranno presentati i risultati di questo Regolamento appunto. È il primo, tra l'altro, della Provincia di Treviso e il Comune di Pederobba con questa iniziativa, in cui ha raggruppato tante Amministrazioni, ha fatto un servizio a tutti e ha anche dato una dimostrazione di virtuosità non indifferente, perché non è stato facile, perché sappiamo benissimo che è un campo nuovo per tutti e quindi abbiamo avuto bisogno anche di professionisti esterni che ci seguissero puntualmente sull'analisi dei vari articoli e delle varie situazioni e problematiche che si sono venute a creare durante la stesura. Credo che i Consiglieri siano già a conoscenza, ma do intanto la parola all'Assessore di reparto per un'esposizione, o comunque un commento in conclusione di questo lavoro. Prego, Assessore Condio."*

**L'ASSESSORE CONDIO ERICA** interviene come segue: *"Grazie, Sindaco. Do semplicemente una visione generale, poi magari richiamo il Geometra Agnolazza per i dettagli, perché appunto ha seguito tutta la genesi di questo percorso, che è partito ancora nel luglio 2020, quando, appunto, il Decreto Semplificazione ha dichiarato il 5G come servizio pubblico e, come tale, necessario. La norma aveva di fatto costretto molti Sindaci a correre ai ripari, revocando quelle discusse ordinanze che vietavano l'installazione delle antenne, ma dall'altra parte aveva lasciato i Comuni in balia dei desiderata delle compagnie telefoniche. Dall'entrata in vigore di questa norma, appunto, i Sindaci non hanno più la possibilità di opporsi all'installazione delle antenne, se queste rispettano i limiti di emissione dei campi elettromagnetici, ma possono però adottare delle regole che minimizzino l'impatto per i propri cittadini attraverso la fondamentale competenza di pianificazione urbanistica degli impianti. Ricordo infatti, quindi, che dopo questo decreto, è divenuto palesemente illegittimo porre divieti su una materia la cui competenza è riservata allo Stato. Tanto che il Prefetto di Treviso, con una nota del 28 ottobre 2020, ha invitato i Sindaci a revocare i provvedimenti eventualmente adottati, dichiarando, in difetto, di poterli annullare. Dal giorno di questa nota, però, i Comuni si sono trovati in una grave situazione, con il rischio concreto di vedere installate antenne pressoché ovunque, senza regole, in forza di una semplice presentazione di una scia. Così, grazie all'assistenza dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, il Comune di Pederobba, quale capofila, ed i Comuni di Cornuda, Cavaso del Tomba, Possagno, Monfumo, Castelluccio, Alano di Piave, Segusino, Gaverana del Montello, Maser e Cappella Maggiore si sono uniti per approfondire il tema e varare un piano antenne intercomunale, il primo a livello nazionale in comuni di piccole dimensioni e volto, appunto, a regolamentare l'installazione dei sistemi 5G. Cardine di tutto il lavoro sono stati i principi di sostenibilità e di tutela alla salute. In maniera congiunta, i Comuni hanno individuato un soggetto professionale, la società Leganet, che è tra i pochi in Italia a vantare una competenza sulla tecnologia e sulla regolamentazione del 5G, affidando un duplice incarico: in primis, procedere con la redazione del piano e del regolamento che saranno, appunto, rivolti alla minimizzazione del rischio di esposizione della popolazione alle fonti di inquinamento elettromagnetico e dallo sviluppo sicuro, coerente e ordinato delle infrastrutture delle telecomunicazioni; un secondo volto al monitoraggio e controllo delle emissioni. La gestazione del regolamento, e del piano in particolare, ha risentito delle numerose modifiche normative intercorse nel 2021 e anche nel 2022. Da ultimo ricordiamo, a livello del codice delle telecomunicazioni, quella approvata il 24 dicembre 2021, circostanza che ha costretto più volte a rivedere l'assetto normativo del testo per aggiornarlo al dato vigente. Di particolare rilevanza, all'interno del regolamento stesso, la nozione di zona sensibile, quali ospedali, case di cura, case di riposo, strutture di accoglienza, oratori, scuole e asili, e il divieto di installare apparecchiature in tali zone. Con il regolamento è stato altresì individuato un criterio di priorità nelle installazioni, che vincola i gestori a preferire la collocazione presso pali e tralicci esistenti e, ove ciò non fosse possibile, la collocazione su aree di proprietà comunale, e, come ultima ratio, le aree private. Il regolamento individua altresì i siti ed i criteri di priorità nella scelta degli stessi, al fine di garantire il minore impatto possibile, e regola altresì le procedure alle quali gli operatori dovranno sottostare per formulare le richieste di installazione e i successivi vagli."*

*La durata del regolamento che ci apprestiamo ad approvare è triennale e ogni anno è soggetta ad una opera di revisione e aggiornamento. Il testo del Regolamento e del Piano Antenne è stato esaminato dai gestori e operatori interessati, che hanno provveduto a formulare le loro osservazioni, seguite poi dalle controdeduzioni dei Comuni, nel rispetto del principio del contraddittorio che ha governato la stesura di tutti gli elaborati, come prevede la normativa. Per il Comune di Cornuda, genericamente - poi eventualmente il Geometra Agnolazza approfondirà nel dettaglio - le osservazioni si sono concentrate rispetto a una collocazione dell'impianto nella zona ovest del paese. In quanto all'ubicazione inizialmente individuata, non è stata poi ritenuta idonea a garantire la copertura del servizio per quelle zone. Tutto, infatti, ha avuto origine dalle manifestazioni d'interesse dei gestori e operatori, che ancora all'avvio della procedura, sono stati chiamati a individuare e comunicare le zone d'interesse per ogni singolo Comune, all'interno delle quali poi il Comune doveva individuare uno o più punti idonei all'installazione delle antenne. A fronte delle osservazioni, e quindi di un lavoro di sintesi finale, si è aggiornato l'elenco delle aree disponibili e la relativa cartografia. Questo lavoro, in particolar modo, si è concluso, se non erro, nella giornata odierna, perché appunto specialmente per quanto riguarda gli elaborati cartografici, c'è stata una continua necessità d'interfacciarsi con gli uffici comunali e con Leganet per aggiornare la copiosa documentazione a corredo del Regolamento e del Piano Antenne ai continui aggiustamenti e modifiche, viste le 50 e più osservazioni che sono pervenute dai gestori su particolari, talvolta anche prettamente normativi o interpretativi. Per il Comune di Cornuda, all'esito del lavoro della Commissione Statuto e Regolamenti e della Commissione Urbanistica, sono state individuate alcune aree nel rispetto, appunto, delle zone d'interesse segnalate: in Via della Pace in prossimità dell'impianto sportivo, la zona cimiteriale dove vi è già un'antenna, la zona di Via De Gasperi e la zona dell'Aquila, alternativa rispetto a quella dell'area Cenacchi inizialmente proposta, ma poi non ritenuta più idonea per le particolari caratteristiche del territorio in questione. Con queste collocazioni si è data risposta a tutte le richieste dei gestori, realizzando così le finalità di pianificazione e previsione che l'Amministrazione si era prefissata. Quindi, nelle aree di interesse, il Comune di Cornuda è riuscito a sostanzialmente individuare un'area pubblica di proprietà, ove il gestore può installare un'antenna, senza dover ricorrere quale criterio residuo alle aree private. Mi preme evidenziare anche che il nostro Comune ha conferito un ulteriore incarico, sempre a Leganet, al di là della stesura del Piano Antenne e del Regolamento, ovvero quello di effettuare una misurazione e rilevazione preventiva sull'antenna già esistente collocata in Via della Pace, questo perché Arpav, generalmente, interviene solo o con un certo ritardo, causa la mole di lavoro che grava sull'ente, oppure a fronte di criticità già accertate e conclamate. Quindi, noi abbiamo voluto dare avvio ad una campagna di controllo preventivo, proprio per avere uno strumento in più per valutare l'impatto di queste tecnologie sul territorio, e questo ovviamente per garantire ulteriormente la salute e la sicurezza dei cittadini. Il testo del Regolamento e Piano Antenne nella sua conformazione sostanziale è stato esaminato e licenziato dalle Commissioni congiunte Statuto e Regolamento e Urbanistica nella seduta del 25 gennaio. Vi sono poi stati dei piccoli aggiustamenti che non incidono assolutamente nella sostanza, che eventualmente adesso il Geometra Agnolazza ci illustrerà, proprio perché ci sono state delle piccole ulteriori variazioni normative in corso d'opera, da gennaio ad oggi, e magari qualche rifiuto che via via è emerso man mano che i Consigli Comunali andavano ad approvare il testo o man mano che Leganet provvedeva a integrare con le controdeduzioni alle osservazioni. Da ultimo, e prima di chiudere l'intervento, mi associo ai ringraziamenti al Comune di Pederobba che ha promosso e ha coordinato i lavori e per quanto riguarda il nostro Comune, un grazie particolare al Geometra Agnolazza, che si è occupato di tutta l'attività preparatoria e spesso e volentieri è stato l'elemento trainante, che ha fornito spunti, tempistiche, supporto a tutto il raggruppamento dei Comuni. Quindi un lavoro che ci ha visto affiancati a Pederobba con una spinta decisamente propositiva, oltre che collaborativa."*

**IL GEOMETRA AGNOLAZZA ANTONIO** interviene come segue: "Buonasera a tutti, grazie anche all'Assessore della presentazione, perfettamente documentata. Cos'altro aggiungere? Allora, rispetto a quanto è stato visto nelle Commissioni congiunte Regolamento e Commissione Urbanistica a fine gennaio, le modifiche che sono state inserite nel Regolamento derivano dalle osservazioni ricevute a febbraio da parte degli operatori. Sono

*piccoli aggiustamenti che sono rimasti da completare e da definire, perché l'ultima tempistica era della settimana scorsa, in sostanza, per cui in delibera, è previsto che il Regolamento sarà oggetto di stesura definitiva a seguito dell'approvazione di questa sera, perché riceverà le osservazioni pervenute e prenderà atto che non ne sono arrivate altre negli ultimi dieci giorni, e come diceva l'Assessore prima, il lavoro è veramente stato seguito fino a pochissimi giorni fa. Le ultime modifiche, quelle cartografiche a cui accennava l'Assessore correttamente, dettate da una delle osservazioni, in particolare della ditta Wind 3, che riteneva non idonea la proposta che faceva il Comune di collocare un'antenna nella nuova area parco dell'ex area Cenacchi. Per completare, diciamo che un anno di tempo è servito per raccogliere i desiderata degli operatori, per cui sono state messe sul tavolo tutte le segnalazioni pervenute dagli operatori circa le aree di loro interesse, per cercare di contemperare le esigenze loro con la disponibilità di aree pubbliche in una zona che fosse compatibile con le loro aspettative. E questo ha portato avanti quindi un lavoro non di poco conto, nel reperire e mappare tutte le proprietà pubbliche, per vedere dove poteva esserci questa contemperazione di interessi. Sono state trovate delle soluzioni e l'ultima modifica ha riguardato, appunto, l'eventuale ipotesi di collocare un'antenna nella zona verso il monumento all'Aquila, sulla strada che sale alla Rocca. Dobbiamo tener conto che comunque sono indicazioni di massima, non sono prescrittive, non c'è nessun obbligo per gli operatori di doverle utilizzare per forza, perché comunque è prevista nel Regolamento la verifica di volta in volta, a seconda delle esigenze di copertura, del fatto di poter usare, se idoneo, il sito proposto dal Comune, perché il Regolamento è impostato per dire che prioritariamente si troverà soluzione possibilmente presso i siti di proprietà pubblica, ma essendo opere di urbanizzazione, sono collocabili in qualsiasi, e compatibili, con qualsiasi zona territoriale. Per cui, appunto, come ci diceva l'Assessore, chi aveva assunto orientamenti e ordinanze volte a bloccare e a vietare, è impossibile farlo, la normativa dà pari dignità e diritti a questi impianti, tanto quanto un impianto di acquedotto piuttosto che un impianto di una scuola, cioè sono impianti di pubblica utilità. E quindi il Comune deve pianificare e proporre alcune soluzioni o altrimenti deve accettare soluzioni anche in proprietà privata, laddove l'operatore di turno vedesse non idonei i siti pur messi a disposizione dal Comune. Sarà quindi un lavoro poi da seguire. Questo lavoro fatto in aggregazione è particolarmente utile, perché mette tutti i Comuni, per lo meno questi 10/11 Comuni che si sono aggregati, in un ruolo anche un po' più forte nei confronti di questi grossi operatori che hanno grossi interessi e le spalle molto larghe, e avere un lavoro fatto assieme ci aiuterà a poter orientare meglio questi operatori, quando sarà il momento di scegliere le localizzazioni. Ancorché si chiami Piano Antenne e si usi il termine 5G, per il momento per Cornuda stiamo ancora parlando di tecnologia del 4G, in sostanza. Però è un'impronta, è un'impostazione data per anche metterci in moto verso il futuro, che sarà a livello 5G, ma per ora si parlerà sempre ancora di antenne e di tralicci. Il 5G è invece una tecnologia di piccoli impianti molto frequenti, quindi adesso parliamo di 4 siti idonei, ma se si andasse sul 5G sul serio, si andrebbe verso decine di punti di installazione. Ma per il momento il 5G riguarderà i grossi centri, le grosse zone dove ci sono grosse esigenze di servizi di telecomunicazione."*

**IL CONSIGLIERE COMUNALE COMAZZETTO BRUNO** chiede: "Quindi, se a un gestore non va bene il luogo indicato dal Comune, per la copertura, per questo e quello, può andare dove vuole dal privato e il Comune non può dire niente?"

**IL GEOMETRA AGNOLAZZA ANTONIO** spiega come segue: "Il Regolamento prevede che, laddove non trovi coerenza la nostra proposta, l'operatore deve motivarla, argomentarla, perché prioritariamente deve dimostrare la non idoneità sotto una serie di punti previsti dal Regolamento, e però, appunto, essendo un servizio di pubblico interesse, ha diritto, eventualmente, di proporsi anche in un sito diverso. Ideale sarebbe che fossero siti del Comune, per un aspetto anche economico. Perché se questi siti fossero sul demanio pubblico c'è addirittura una legge che prevede un canone fisso di 800 euro, se sono collocati invece su proprietà patrimoniali comunali - non demaniali - ma sulle proprietà patrimoniali del Comune, invece lì si può dare un canone di contrattazione, che la stessa ditta che ci segue nella redazione del piano ci aiuterà a seguire e, in coordinamento con gli altri Comuni, ad avere una omogeneità di approcci con gli operatori. Prioritariamente, sarà da sperare di poterlo mettere sul suolo pubblico in modo da almeno recuperare una certa risorsa."

**IL SINDACO - PRESIDENTE** interviene come segue: "Chiaro che il fatto di aver fatto questo Regolamento e individuare già in premessa noi dei siti idonei - e non è sempre facile trovare un sito idoneo - è proprio quello di cercare di governare il più possibile queste situazioni, avete visto anche gli anni passati che noi nel Comune di Cornuda avevamo siti in ben tre luoghi pubblici e alla fine due sono andati in territori privati. Poi è chiaro che sottostiamo a una legge nazionale, c'è un sistema di comunicazione che fa parte comunque di opere di interesse pubblico e noi alla fine non riusciamo più a sapere dove vengono collocate le antenne, con tutte le rimostranze che poi arrivano in Municipio da parte dei cittadini. Quindi, lo sforzo è questo: di cercare, comunque, di vincolare il più possibile, anche con tutta una serie di norme, che portano anche a motivare l'eventuale scelta diversa, ma insomma, credo che il massimo dello sforzo sia stato fatto. Avete visto anche rispetto alle delibere fatte dai Comuni che un anno e mezzo/due anni fa, o forse anche di più, che andavano tutte costantemente cassate, è chiaro che siamo corsi ai ripari con strumenti diversi, che pian piano adesso stanno prendendo piede in tutta la provincia, in forma, soprattutto, di collaborazione anche tra i comuni, perché la materia è difficile. È una materia difficile, puntuale e non sempre nei comuni c'è la possibilità, purtroppo, di starci dietro, perché non è che abbiamo tante professionalità da poter coprire tutte le normative possibili e immaginabili, ma insomma in qualche maniera ce l'abbiamo fatta."

**L'ASSESSORE CONDIO ERICA** interviene come segue: "Volevo soltanto specificare quello che è successo con la collocazione presso l'area Cenacchi, che ricadeva nell'area di manifestazione d'interesse dei gestori e degli operatori, nel senso che gli operatori hanno selezionato delle circonferenze all'interno delle quali erano ritenuti idonei per collocare, appunto, l'impianto. Noi avevamo individuato l'area e l'area si trovava all'interno di questo perimetro, solamente che poi, all'interno delle osservazioni, è stato osservato che la posizione inclinata non garantiva una diffusione del segnale, ragion per cui eravamo stati invitati a individuare un'alternativa. Leganet aveva individuato alcune ipotesi, noi abbiamo preferito comunque scegliere quella che a noi sembrava la meno impattante, proprio per dare un'alternativa ed evitare così il rischio di non avere nessuna indicazione per quell'area e poi lasciare il campo, ovviamente, all'iniziativa privata, nel senso che arrivava l'antenna, contrattava col privato e potremmo esserci trovati anche con un impianto in mezzo a delle abitazioni, per dire. Quindi, anche in quel caso lì siamo voluti correre ai ripari, dando risposta e accoglimento all'osservazione."

**IL CONSIGLIERE COMUNALE CAMPEOTTO PAOLO** interviene nel seguente modo: "Avevo chiesto ancora a suo tempo, quando ne abbiamo parlato anche in Commissione, per quanto riguarda l'informazione alla cittadinanza, perché poi quando i cittadini vedranno sorgere dal nulla le antenne, che tra l'altro sono abbastanza alte - si parla di 30 metri, mi sembra - si porranno delle domande, e non tutti riescono a comprendere qual è la portata delle cose, quali sono i rischi e dove non ci sono rischi. Sarebbe opportuno fare un'informazione abbastanza precisa alla popolazione rispetto a questa cosa, per poi non trovarci a dover rispondere a critiche e a tutto quello che ne va dietro. La seconda domanda è questa. Visto e considerato che Crocetta del Montello non fa parte dell'insieme dei comuni che ha redatto questo Piano Antenne, però fa parte di un'altra compagnia, diciamo, non c'è la possibilità magari di trovare un accordo in modo tale che non succeda come con le vecchie antenne, che sono posizionate sui confini del comune, perché sennò poi averle dentro o averle a due metri fuori dal confine, non è che ci cambi la cosa."

**IL SINDACO - PRESIDENTE** risponde come segue: "Più che fare due domande, ha fatto due proposte, effettivamente sono entrambe chiaramente accoglibili, perché la pubblicizzazione è una cosa che assolutamente dobbiamo fare. Naturalmente prima vedremo anche che accordi nasceranno nel nostro territorio e poi comunque informeremo. E a maggior ragione, è importante anche l'analisi che abbiamo fatto dei dati in nostro possesso dell'antenna pubblica, in modo da chiarire bene di cosa stiamo parlando. La preoccupazione che ha Lei è anche la nostra, ed è anche che non ci sia la conoscenza che da un punto di vista del potenziale, è meglio avere tante antenne dislocate, piuttosto che averne una. Forse i cittadini, quando vedono un'antenna di trenta metri, pensano forse al contrario, cioè che ci sia una emissione maggiore di onde e quindi anche degli effetti maggiori. Poi sull'altro tema, i Comuni si sono mossi in maniera non distinta, Crocetta ha scelto di farlo con Contarina, altri Comuni ad esempio della Sinistra Piave lo hanno fatto con

*Savno, e sono partiti dopo. Chiaro che chiariremo anche col Comune di Crocetta questo aspetto, anche se la vedo un po' dura, perché se lo stesso ragionamento è quello che è stato fatto per il nostro Comune, difficilmente si cerca di avvicinare queste antenne ai centri, quindi credo che sia un problema che non si porrà."*

**IL CONSIGLIERE COMUNALE CAMPEOTTO PAOLO** fa notare che il centro di Nogarè non è poi tanto distante dal centro di Cornuda.

**IL SINDACO – PRESIDENTE** risponde come segue: *"Sì, però se guarda dove ci hanno chiesto di metterle all'interno dei siti del nostro Comune, c'è stato chiesto di riavvicinarle al centro, ed è stato per esempio escluso di metterle in zona La Valle dove c'è il depuratore comunale. Quindi costis logica, molto probabilmente questo non avverrà, però è giusto porsi il dubbio e verificheremo questa cosa."*

**IL GEOMETRA AGNOLAZZA ANTONIO** conclude il suo intervento precisando quanto segue: *"Un ultimo dettaglio, il piano ha validità triennale, prorogabile di un anno, per cui vale tre anni, prorogabile di uno, dopo di che deve essere rivisto ed è comunque continuamente aggiornabile, perché la materia ci dicevano è in continua evoluzione molto velocemente. In ogni caso, ha una validità di base di tre anni, prorogabile di uno che fa quattro. Dopo di che bisogna comunque ritornare in Consiglio e fare un aggiornamento, e c'è una base territoriale informatica, che dovrà essere messa a disposizione nel sito del Comune, per essere visionabile anche dai cittadini, per vedere dove sono ubicate le antenne, chi gli operatori che le utilizzano, e qui c'è una certa informazione comunque nel sito, ed è stato dato un supporto informatico da gestire come ufficio, per l'aggiornamento del piano, per cui avremo delle tabelle, delle griglie, un registro e tutta una serie di informatizzazioni che la ditta progettista ci fornirà di seguito all'approvazione."*

**IL SEGRETARIO COMUNALE** procede con le votazioni delle singole osservazioni: *"Da un punto di vista procedurale, noi abbiamo sei osservazioni pervenute dalle varie compagnie e faremo sei votazioni, in cui si prende atto delle controdeduzioni formulate dal Comune. Successivamente, votiamo il piano nella sua interezza e competenza, e poi abbiamo detto anche che uno dei lavori che farà il Geometra Agnolazza è di mettere insieme questo piano e di fare, diciamo, un pacchetto aggiornato, perché appunto il lavoro è stato vario. La prima osservazione è quella della Iliad ed è pervenuta il 14 febbraio. Quindi vi chiedo di votare le controdeduzioni a questa osservazione, quindi accolta in parte secondo quanto precisato nelle controdeduzioni. Favorevoli 12 all'unanimità, contrari e astenuti nessuno. La seconda osservazione è quella della Inwit SpA del 18 febbraio, e anche qui viene accolta secondo quanto precisato nelle controdeduzioni. Favorevoli 12, contrari e astenuti nessuno. La terza osservazione è quella della Eolo SpA del 21 febbraio e 18 marzo, anche qui accolta secondo quanto precisato nelle controdeduzioni. Favorevoli 12, contrari e astenuti nessuno. La quarta è quella della Wind 3 SpA del 23 febbraio e 11 marzo, anche qui accolta in parte secondo quanto precisato nelle controdeduzioni. Favorevoli 12, contrari e astenuti nessuno. La quinta è quella della TIM SpA del 23 febbraio '22, anche qui accolta secondo quanto precisato nelle controdeduzioni. Favorevoli 12, contrari e astenuti nessuno. Infine, la Linkem SpA del 23 febbraio, anche qui accolta secondo quanto precisato nelle controdeduzioni. Favorevoli 12, contrari e astenuti nessuno."*

**IL SINDACO – PRESIDENTE** invita poi il Segretario Comunale a procedere con la votazione della proposta di delibera in oggetto, nella sua interezza.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO:**

- che nell'ambito delle azioni di competenza comunale, per un corretto governo del territorio, rientrano anche la redazione dei Piani di Settore, e tra questi del piano per la telefonia mobile;
- che il settore della telefonia mobile e dei servizi ad esso connessi è in rapida trasformazione con rilevante incremento dei servizi offerti, dei costi e delle richieste di installazione di impianti sul territorio;

- che presso i Comuni pervengono frequentemente nuove richieste da parte degli operatori telefonici aventi ad oggetto l'installazione di nuove stazioni o la ricollocazione di quelle esistenti;
- che si ravvisa pertanto la necessità di regolamentare e pianificare l'uso del territorio per rispondere adeguatamente all'esigenza delle parti (gestori e utenti-cittadini) e per coordinare la localizzazione congrua e ragionevole degli impianti all'interno del territorio comunale;
- che con delibera di Giunta Comunale n° 84 dell'11.11.2020 il Comune di Pederobba e, assieme ad esso, anche i Comuni contermini di Cornuda, Cavaso del Tomba, Possagno, Monfumo, Castelcucco, Alano di Piave e Segusino, ai quali si sono, poi, aggiunti anche Giavera del Montello, Maser e Cappella Maggiore, si erano impegnati a dar vita ad un'azione aggregata che – con il coordinamento proprio di Pederobba nella veste di Capofila – potesse condurre ad affrontare e a gestire la tematica del "5G" nei limiti e con gli strumenti consentiti dal sistema normativo vigente;
- che il Comune di Cornuda ha formalizzato l'adesione all'azione aggregata con deliberazione Giunta Comunale n.122 del 20.11.2020, riconoscendo il Comune di Pederobba come ente capofila;
- che i provvedimenti deliberativi adottati da tutti gli Enti coinvolti, nel definire un concorso e un riparto di costi e spese, avevano univocamente e congiuntamente delegato il Comune di Pederobba, capo-cordata, perché, anche a nome delle Amministrazioni contermini, procedesse con l'individuazione di un unico partner tecnico capace di produrre un Regolamento comunale per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazioni e un Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile adeguato alla tecnologia 5G che risultassero specifici per ogni singolo territorio comunale, ma che si dimostrassero fra loro coerenti e pensati con un'architettura capace di tener conto di una visione complessiva delle aree al di là dei meri confini amministrativi;
- che il piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
  - l'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per telefonia mobile;
  - la salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale contemperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio;
  - la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
  - il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti;
  - un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio;
  - l'equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle;
  - l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
  - la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico;

**DATO ATTO** che con Determinazione n° 568 del 30.12.2020, successivamente integrata per un corretto riparto degli impegni economici, con la n°239 del 10.06.2021, il Responsabile del Servizio del Comune di Pederobba, all'esito della gara tramite piattaforma MePA, ha provveduto ad affidare, in nome e per conto degli undici Comuni, a LEGANET srl – Via Flaminia, 53 – 00196 Roma - P. IVA 02299380648 – tel. 06.4536199 – [info@leganet.net](mailto:info@leganet.net), società partecipata di ALI - Lega delle Autonomie Locali Italiane, il

servizio di redazione dei Regolamenti e dei Piani Antenne, con le attività propedeutiche e correlate per ciascuno degli undici Enti sopra ricordati;

**PRECISATO** che, con l'assistenza di detto Partner tecnico, i Comuni di Pederobba, Cornuda, Cavaso del Tomba, Possagno, Monfumo, Castelluccio, Alano di Piave, Segusino, Maser, Giavera del Montello e Cappella Maggiore, conformemente a quanto previsto dall'art. 38 comma 6 della L. n. 120/2020, che ha sostituito il comma 6 dell'art. 8 Legge 22 febbraio 2001, n. 36, hanno deciso di dotarsi di un Regolamento e di un Piano comunale per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazione con misurazione dell'inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale;

**OSSERVATO** che l'attività mirava e mira a garantire la dislocazione pianificata, ordinata e ragionevole delle antenne all'interno del perimetro territoriale degli Enti aggregati per evitare inutili sovrapposizioni di stazioni, ma anche per assicurare, nel contempo e in via privilegiata, una completa ed ottimale copertura di segnale sulla zona per la migliore fruizione dei servizi necessari al completamento dei processi di digitalizzazione in coerenza con quanto previsto dal nuovo Codice Europeo delle Telecomunicazioni che è entrato in vigore il 24.12.2021 ed ha disposto l'universalità del servizio e l'interconnessione delle infrastrutture da intendersi come un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;

**APPURATO:**

- CHE, in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia e leale collaborazione e, in conformità con quanto definito in maniera congiunta con gli altri Comuni in più occasioni sono stati tenuti contatti con gli Operatori della Telefonia mobile, le Tower Company e altri professionisti coinvolti nel processo di infrastrutturazione della rete di telefonia mobile nel territorio comunale;
- CHE in data 04.03.2021 prot. n. 2984 è stato emesso un avviso pubblico mediante il quale è stato dato avvio al procedimento di formazione del "regolamento" e del "Piano Comunale" in oggetto;
- CHE tale avviso è stato reso pubblico mediante pubblicazione all'albo e nel sito web del comunale, oltre che inviato, con municipale prot.n.2988 del 04.03.2021, ai singoli operatori/professionisti coinvolti nel processo di infrastrutturazione;
- CHE in data 17.08.2021 prot. n. 10627 è stato attivato il tavolo tecnico invitando i singoli operatori, e quanti altri interessati, a partecipare all'incontro programmato per il giorno 08.09.2021;
- CHE il "tavolo tecnico di concertazione" si è tenuto in data 8 settembre 2021 presso la sede dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, anche allo scopo di acquisire, dagli Operatori telefonici presenti, attivi o in procinto di attivarsi nel Territorio comunale, tutte le informazioni concernenti le stazioni radio base e/o ripetitori (on-air e off-air) di propria competenza, a qualsiasi titolo, insistenti sul territorio comunale, nonché i loro piani di sviluppo in materia di TLC mobile per il periodo (almeno) 2021 - 2022 - 2023, unitamente ad ogni altro documento utile e/o comunque coerente e inerente ai fini della mappatura dell'infrastruttura TLC mobile nel Comune e della stesura del regolamento e piano antenne qui oggi portati in approvazione;

**DATO ATTO** che tutti coloro che, in tal modo, sono stati a qualunque titolo coinvolti nel processo di infrastrutturazione delle reti mobili, hanno avuto l'opportunità di collaborare con tutte le Amministrazioni Comunali aderenti all'azione aggregata, partecipando al tavolo tecnico di concertazione per la definizione delle aree deputate ad accogliere le stazioni radio-base, fornendo, oltre ad eventuali osservazioni, anche programmi di sviluppo, dossier e proposte con l'avvertimento espresso che, in caso di loro mancato riscontro, gli undici Comuni avrebbero, di fatto, preso atto del presunto disinteresse verso la partecipazione al processo partecipato e avrebbero dovuto comunque procedere alla stesura e all'approvazione dei suddetti atti amministrativi;



**DATO ATTO** che sono stati depositati, in data 06/12/2021, presso il Comune capofila, gli elaborati del Regolamento Comunale per l'installazione di impianti di tele – radiocomunicazione e il Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, redatti e consegnati dalla ridetta società Leganet S.r.l, protocollo numero 19461, via pec con oggetto: "Trasmissione Tavolo Piano e Regolamento Antenne", aggiornati a seguito di nuove richieste dei gestori per l'anno 2021. Il piano si compone dei seguenti elaborati:

- Tav. Quadro di Unione
- Tav. Quadro di Unione – Siti di ricerca
- Tav. 1 – piano di localizzazione
- Tav. 2 – piano di localizzazione
- Tav. 3 – piano di localizzazione
- Tav. 3bis – piano di localizzazione;
- Tav. 4 – piano di localizzazione
- Tav. 5 – piano di localizzazione
- Tav. 5bis – piano di localizzazione
- Tav. 6 – piano di localizzazione
- Tav. 7 – piano di localizzazione
- Tav.7bis – piano di localizzazione
- Tav. 8 – piano di localizzazione
- Tav. 9 – piano di localizzazione
- Tav. 10 – piano di localizzazione
- Tav. 11 – piano di localizzazione

**EVIDENZIATO** che, sempre in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia e leale collaborazione, questa Amministrazione (ma così allo stesso modo anche gli altri 10 Enti Locali aderenti all'aggregazione):

- in data 25.01.2022 ha presentato e discusso l'argomento in seduta congiunta fra Commissione Urbanistica e Commissione Statuto/Regolamenti;
- in data 31.01.2022, ha presentato alla Cittadinanza il Piano e Regolamento in oggetto in modalità diretta streaming;
- in data 07.02.2022 prot. n. 1535 ha emesso un avviso pubblico mediante il quale è stato chiesto ai soggetti interessati nonché eventuali rappresentanti di gruppi di cittadini rappresentativi di interessi diffusi e non personali, a formulare, entro 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso, eventuali osservazioni in merito al Regolamento per la localizzazione delle infrastrutture di tele radio-comunicazione e sugli elaborati del Piano antenne;
- tale avviso è stato reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nel sito web del Comune, oltre che inviato (municipale prot.n.1550 del 07.02.2022) ai singoli operatori/professionisti interessati;
- tutta la documentazione è stata resa disponibile nel sito web del Comune capofila (Pederobba) ed attraverso i link nei siti dei singoli Comuni;

**DATO ATTO** che nel citato Avviso era stato espressamente preannunciato che:

- decorso il termine per formulare le Osservazioni (coincidente con il 22 febbraio), sarebbe spettato poi al Comune Capofila formulare le controdeduzioni che qui oggi sono portate in discussione e che, poi, dovranno essere pubblicate nel sito istituzionale;

- sarebbero state giudicate inammissibili le osservazioni non pertinenti o non basate su evidenze scientifiche, ossia su dati, teorie e conclusioni non previamente assoggettate per la loro estrapolazione al metodo scientifico-sperimentale;

**EVIDENZIATO** come il Legislatore nazionale, anche in attuazione di direttive comunitarie, abbia adottato, attraverso il Codice delle comunicazioni elettroniche, una disciplina ispirata alla semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'installazione delle antenne, al fine di garantire lo sviluppo della banda larga mobile, assimilando queste infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria;

**RILEVATO CHE:**

- i principi stabiliti dal D.lgs. 259/2003 (come da poco modificato e integrato dal Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche di cui al D.lgs. 207/2021) costituiscono principi fondamentali della materia, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale e, pertanto, è ad essi che devono ispirarsi i Comuni nell'adozione dei regolamenti finalizzati ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- il ruolo strategico assunto dalla banda larga in questo particolare momento di emergenza pandemica ha portato all'adozione di diverse misure specifiche (art. 82 del D.L. 18/2020 come convertito dalla Legge 27/2020 e art. 82 del D.L. 76/2020 come convertito dalla Legge 120/2020; DL 77/2020 del 31/05/2021 articolo 40 convertito nella Legge 108/2021 del 29/07/2021 oltre al D.lgs. 207/2021), volte tutte a velocizzare ulteriormente gli iter amministrativi propedeutici alla infrastrutturazione del territorio e ad individuare le modalità con cui i Comuni possono disciplinare il corretto inserimento degli impianti nel proprio territorio;

**RICHIAMATA** la novella legislativa L. n.120 11.09.2020 la quale, nel rivedere la L. 22.02.2001, n. 36, all'art. 8 comma 6 prevede che *"I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4"*;

**VISTO** il Testo del "Regolamento Comunale per l'Installazione di Impianti di Tele radiocomunicazioni" e la specifica mappatura contenuta nel "Piano Antenne", entrambi pubblicati il 07.02.2022 e fatti oggetto di Osservazioni;

**APPURATO** che, presso la casella di posta elettronica certificata del Comune di Pederobba, previamente indicata come funzionale per tutti gli undici Comuni coinvolti nel progetto aggregato, nei termini temporali indicati dalla procedura (con termine ultimo fissato per le ore 24,00 del 22.02.2022) sono state regolarmente presentate le Osservazioni che risultano inserite tra gli atti dell'odierno ordine del giorno e inoltrate dai seguenti Soggetti:

Ditta	Pederobba Prot. n.	Data	valutazioni
Illiad Italia spa	1764	14.02.2022	all. "A" - Considerazioni generali
Inwit spa	2023	18.02.2022	all. "A" - Considerazioni puntuali
Eolo spa	2136	21.02.2022	all. "A" - Considerazioni generali
Wind3 spa	2280	23.02.2022 pervenuta entro la sera del 22	all. "A" - Considerazioni generali
Tim spa	2282	23.02.2022 pervenuta entro la sera del 22	all. "A" - Considerazioni puntuali
Linkem spa	2283	23.02.2022 pervenuta entro la sera del 22	all. "A" - Considerazioni puntuali

**DATO ATTO** che lo studio incaricato alla redazione del Regolamento e del Piano ha presentato presso il Comune capofila (Pederobba) in data 08.03.2022, successivamente protocollate al n. 2930 le controdeduzioni alle osservazioni sopra riepilogate;

**DATO ATTO** il Comune capofila (Pederobba), mediante specifiche pec indirizzate a ciascun Soggetto già coinvolto nel processo di infrastrutturazione della rete di telefonia mobile, ha invitato a prendere visione della bozza di controdeduzioni e a formulare, entro il 18 marzo 2022, eventuali rilievi e precisazioni utili per l'odierna trattazione che si concretizza in una proposta di delibera, a valle di un percorso che, a livello pratico, è stato anche partecipato;

**DATO ATTO** che, a seguito di tale invio, sono state presentate, presso il Comune Capofila, le seguenti ulteriori considerazioni:

Wind3 spa	11.03.2022	<p>rileva come non avesse trovato, all'interno della citata pec, specifiche controdeduzioni collegate alle proprie precedenti osservazioni.</p> <p>In risposta a questo rilievo, il Comune di Pederobba, a nome di tutti gli undici Enti, ha puntualizzato che:</p> <p>«con riferimento al loro documento, in cui nella prima parte i rilievi avevano carattere generale perché esponevano valutazioni circa il potere normativo-regolamentare e riguardavano la struttura e i fini del Regolamento stesso, è stato operato un lavoro di sintesi e, come indicato al punto 19 delle controdeduzioni (All. "A"), <i>"tutto ciò che non risulta puntualmente contraddetto o accolto, deve comunque ritenersi assorbito nelle considerazioni esposte in maniera diretta ed esplicita nei punti che precedono il punto 19 stesso"</i>. Molti rilievi, infatti, sono comuni a gran parte delle Osservazioni pervenute da più Operatori ed è stato scelto di trattare gli argomenti in maniera univoca, ma trasversale.</p> <p>Per la seconda parte, invece, quella riguardante le proposte di localizzazione, &lt;vi si leggeva un loro&gt;...giudizio che classificava come coerenti o sufficientemente idonee le aree indicate da molti dei Comuni; per quelli, invece, in cui &lt;risultava&gt;... una "distanza" tra le loro disponibilità e le .. attese, &lt;è stata fatta&gt;.. un'ulteriore valutazione con i singoli Enti per provare a recepire ove possibile tutti i desiderata ferme restando alcune difficoltà oggettive e concrete che poi, a livello pratico, potranno essere ... sicuramente condivise e comprese &lt;in incontri dedicati&gt;, per trovare – in forma congiunta e partecipata – aggiustamenti funzionali»;</p>
Eolo spa	18.03.2022	evidenzia, con riferimento al solo Comune di Pederobba, di avere cambiato l'individuazione del proprio sito di ricerca

**RITENUTO**, a conclusione del procedimento di formazione del Regolamento e del Piano in oggetto, di dover adottare il seguente metodo operativo per poter ora trattare, in maniera corretta ed ordinata, le osservazioni:

- saranno valutate tutte le n. 6 osservazioni pervenute con le modalità e nei termini indicati nel sopra citato avviso e, di fatto, condivise tra gli undici Comuni coinvolti nel progetto;
- sarà data lettura della ditta che ha mosso l'osservazione e della controdeduzione motivata formulata dallo studio incaricato alla oltre che degli eventuali rilievi ulteriormente prodotti;
- sarà posta in votazione la proposta dell'Amministrazione in merito all'osservazione nei termini e con il tenore contenuto nelle controdeduzioni e nelle eventuali ulteriori precisazioni;
- l'esito della votazione, chiamata per ogni osservazione, la quale potrebbe essere articolata anche su più punti, verrà verbalizzata nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che la lettura del nome della Ditta proponente l'osservazione risulta necessaria per fare in modo che i Consiglieri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 del D.Lgs. 267/2000, si astengano dal prendere parte alle deliberazioni che rivestono un interesse diretto e particolare per loro e per i loro congiunti o affini sino al 4° grado civile;

**PRECISATO**, altresì, che le votazioni espresse nelle forme di legge dai Consiglieri con il numero e l'indicazione degli assenti ed astenuti, risultano indicate nella tabella allegata con riferimento a ciascuna osservazione;

**ATTESO** che il Regolamento, unitamente al Piano in oggetto (le cui tavole aggiornate sono state acquisite al protocollo comunale n.3688 del 22/3/2022), sono depositati agli atti dell'Ufficio Urbanistica del Comune;

**DATO ATTO** che, dal momento dell'entrata in vigore, questo regolamento prevarrà su eventuali disposizioni regolamentari in materia che dovessero risultare in contrasto con lo stesso;

**VISTI:**

- il DPCM 23 aprile 1992
- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL);
- il Decreto 10 settembre 1998 n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione
- dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana);
- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
- il decreto legislativo 01.08.2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

**VISTO** l'art. 42 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTI** gli artt. 9 e 10 del vigente Statuto comunale, come da ultimo modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 34 del 08.08.2013;

**RILEVATO** che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

**DATO ATTO** che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

**DOPO** esauriente discussione;

**ESAMINATA** ogni singola osservazione e **VOTATA** con il risultato indicato nell'allegato A, si procede quindi alla votazione del Regolamento e del Piano nel suo complesso come illustrato ed emendato;

**CON VOTI:**

**FAVOREVOLI N. 12**

**CONTRARI N. /**

**ASTENUTI N. /**

**ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI N. 12 CONSIGLIERI PRESENTI**

**DELIBERA**

- 1) **di approvare**, in conseguenza alle controdeduzioni contenute nell'allegato A, il "Regolamento Comunale per l'Installazione di Impianti di Tele Radiocomunicazione" con le modifiche operate in ragione dell'accoglimento parziale di alcune osservazioni e il "Piano Comunale per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile", redatti dallo studio Leganet srl di Roma, incaricato alla redazione in collaborazione con le altre dieci Amministrazioni Locali, corredati dagli elaborati grafici di seguito elencati (acquisiti al protocollo comunale n.3688 del 22/3/2022), e depositati agli atti dell'Ufficio Urbanistica

del Comune, che si intendono tutti facenti parte integrale del presente atto anche se non materialmente allegati:

REGOLAMENTO:

- Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di teleradiocomunicazioni;

PIANO ANTENNE:

- *Quadro d'Unione – Mappatura Antenne Teleradiocomunicazioni;*
- *Quadro d'Unione – Siti di Ricerca;*
- *Tavola 23\_Cornuda;*
- *Tavola 23bis\_Cornuda;*
- *Tavola 24\_Cornuda;*
- *Tavola 24bis\_Cornuda;*
- *Tavola 25\_Cornuda;*
- *Tavola 25bis\_Cornuda;*
- *Tavola 26\_Cornuda;*
- *Tavola 26bis\_Cornuda;*
- *Tavola 28\_Cornuda;*
- *Tavola 29\_Cornuda;*

2) **di incaricare** il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, perché provveda:

- ad acquisire gli elaborati grafici del Piano Antenne ed i relativi documenti facenti parte del Regolamento, aggiornati ed adeguati, da parte dello studio incaricato alla redazione, secondo le controdeduzioni oggi deliberate ed analiticamente riportate nell' *allegato "A"*;
- ad inviare copia della presente deliberazione a tutti i soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento;

3) **di dare atto** che il Regolamento ed il Piano in oggetto, entreranno in vigore 15 gg. dopo che sia divenuta esecutiva la presente deliberazione, come indicato all'art.18 del Regolamento stesso;

4) **di dare atto** che il Regolamento e il Piano, costituiti dalla documentazione sopra richiamata, dal momento della loro entrata in vigore, prevalgono su eventuali disposizioni regolamentari in materia che risultino in contrasto con gli stessi;

5) **di dare atto** che, dalla data odierna e fino all'entrata in vigore, dovranno applicarsi le misure di salvaguardia previste a norma di legge.

6) **di disporre** la pubblicazione del Regolamento e del Piano, unitamente agli allegati, sul sito internet comunale;

Tabella riassuntiva dell'iter seguito nel valutare e votare le Osservazioni:

Viene data lettura della Ditta che ha mosso l'osservazione e dei rilievi e precisazioni dalla stessa inoltrata	Pederobba Prot. n.	Viene data lettura della controdeduzione motivata formulata dallo studio incaricato alla redazione	Viene posta in votazione la proposta dell'Amministrazione in merito all'osservazione Con voti così espressi:  presenti favorevoli contrari astenuti	Parere del Consiglio Comunale: L'osservazione viene:  respinta accolta accolta in parte secondo quanto precisato nelle controdeduzioni
Illiad Italia spa	1764 14.02.2022	Vedi n.19	Presenti 12 Favorevoli 12 contrari / astenuti /	accolta in parte secondo quanto precisato nelle controdeduzioni dello studio incaricato alla redazione
Inwit spa	2023 18.02.2022	Vedi dal n.11 al n.14 e n.19	Presenti 12 Favorevoli 12 contrari / astenuti /	accolta in parte secondo quanto precisato nelle controdeduzioni dello studio incaricato alla redazione
Eolo spa	2136 21.02.2022 e 18.03.2022	Vedi n.19	Presenti 12 Favorevoli 12 contrari / astenuti /	accolta in parte secondo quanto precisato nelle controdeduzioni dello studio incaricato alla redazione
Wind3 spa	2280 23.02.2022 e 11.03.2022	Vedi n.19	Presenti 12 Favorevoli 12 contrari / astenuti /	accolta in parte secondo quanto precisato nelle controdeduzioni dello studio incaricato alla redazione
Tim spa	2282 23.02.2022	Vedi dal n.1 al n.10 e n.19	Presenti 12 Favorevoli 12 contrari / astenuti /	accolta in parte secondo quanto precisato nelle controdeduzioni dello studio incaricato alla redazione
Linkem spa	2283 23.02.2022	Vedi dal n.15 al n.18 e n.19	Presenti 12 Favorevoli 12 contrari / astenuti /	accolta in parte secondo quanto precisato nelle controdeduzioni dello studio incaricato alla redazione

**CONTRODEDUZIONI MOTIVATE  
FORMULATE DALLO STUDIO INCARICATO ALLA REDAZIONE:**

Con riferimento alle note fatte pervenire dal Gestore **TIM S.p.A.**, si espone quanto segue.

- 1)** Per tutto quanto attiene alle osservazioni mosse agli artt. 2, co. 3, lett. B), e 6, co. 10, ed in particolare al vincolo posto alle distanze minime dai siti c.d. "sensibili", e che si attesta in 75 metri, queste debbono essere rigettate per i motivi che seguono. Innanzitutto si richiama l'art. 8, co. 6, l. 36/2001, il quale così recita: **"I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in AREE generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4"**.

Ne deriva che il comune non può per legge:

- i.* incidere sui limiti di esposizione;

- ii. escludere la localizzazione di impianti per porzioni del territorio comunale laddove tali limitazioni si riferiscano ad aree estese e "generalizzate".

La norma importa esplicitamente e letteralmente la facoltà, dunque, di apporre limitazioni per "**area**", e non per sito, come invece sostenuto dal Gestore, purché esse non siano generalizzate ed estese.

Nel caso di specie, a contrario, dette aree sono certe, limitate, circoscritte e prevedibili, nonché tali da "**assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti**" mediante la presente pianificazione, e "**minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo SPECIFICO**" e, appunto, non generalizzato.

Rientra pertanto tra le competenze dell'ente locale quella di tutelare siti *sensibili* – a ragione tecnico-scientifica e senza scadere in atti emulativi o strumentali – al fine di assolvere alle funzioni di gestione del territorio e garanzia dell'ordine pubblico. L'attribuzione del carattere di sensibilità del sito viene, peraltro, è funzione demandata alla scelta discrezionale dell'ente la quale, attenta a non essere abusiva, viene a definire luoghi di particolare pregio, destinazione o funzione, sicché ogni altro interesse deve ritenersi soccombente **a condizione che siano suggeriti siti alternativi egualmente validi in termini di offerta di copertura; condizione che questa Amministrazione ha pienamente assolto attraverso il lungo iter tecnico-redazionale svolto e sempre fatta salva ogni più ampia prova contraria sull'adeguatezza funzionale dei siti**, tuttavia non pervenuta.

A chiosa della presente controdeduzione si segnala che il vincolo dei 75 metri non è stato apposto a tutti i siti che "*generalmente*" rivestano in astratto od in potenza le caratteristiche di sensibilità *de quibus*, ma solo quelli – tra tutti – giudicati meritevoli di particolare e puntuale tutela.

- 2) Le osservazioni all'art. 2, co. 4, sono accolte ed il comma emendato.
- 3) Le osservazioni agli artt. 3 e 3bis sono da rigettare in quanto il d.lgs. 259/2003 è pienamente vigente, ed anzi, è stato questi oggetto di modifica e/o integrazione ad opera della d.lgs. 207/2021 che ha recepito il nuovo CCE. L'art. 1 del citato decreto infatti recita come segue: "1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al Titolo I e al Titolo II, gli articoli da 1 a 98 sono sostituiti dai seguenti (...)".
- 4) Le osservazioni all'art. 6, co. 1, 3 e 13, sono da rigettare: è pacifico che la ratio dell'art. 8, co. 6, l. 36/2001, sia quello attribuire la facoltà ai comuni di pianificare la localizzazione delle SRB sul territorio coerentemente con le esigenze di copertura di segnale dei Gestori. Ad ogni modo le indicazioni fornite dall'Ente nella cartografia allegata al piano sono da ritenersi preferenziali e non imperative: i siti indicati infatti godono del favore dell'amministrazione e debbono essere considerati pertanto "disponibili". Il regolamento non fa divieto di installare le antenne altrove, ma ha tentato di scongiurare tale ipotesi adottando un iter di redazione degli elaborati partecipato, aperto ed inclusivo, sicché ogni richiesta che dovesse pervenire, in contrasto con i piani di rete richiesti e la cartografia pedissequamente elaborata, dovrà essere accompagnata da congrua motivazione in ossequio ai principi di leale collaborazione.  
Tale – certamente non gravosa, né in assoluto ostativa – incombenza non inverte i rapporti di forza posti dalla normativa nazionale ed europea, ma mira a realizzare una sintesi armonica dei diversi interessi in gioco attraverso un procedimento auspicato anche dallo stesso legislatore nazionale all'art. 43, co. 3, d.lgs. 259/2003, il quale legittima esplicitamente iter volti alla formazione di accordi preventivi sulle localizzazioni. Ne consegue che l'attuazione di tale disposizione ammette la predisposizione di procedimenti preventivi tesi ad una pianificazione concordata della rete con gli enti territoriali, ed a questa norma qui si dà seguito.
- 5) Con riferimento alle perplessità espresse rispetto all'art. 6, co. 2, si precisa che alcuna informazione riservata sarà diffusa.
- 6) Le osservazioni all'art. 6, co. 4, sono accolte ed il comma emendato.
- 7) Le osservazioni all'art. 6, co. 5 - 7, sono rigettate in quanto il Gestore non può essere obbligato in automatico all'inoltro di relazioni tecniche non previste dalla

legge. È FACOLTÀ dell'Ente chiedere eventualmente motivazioni sul punto al solo fine di avviare un dialogo costruttivo tra le parti.

- 8)** Le osservazioni all'art. 6, co. 9 e 12, sono accolte ed il comma emendato.
- 9)** Con riferimento all'osservazione all'art. 7, co. 4, si ritiene quest'ultima parzialmente fondata e la disposizione emendata. Se è vero, infatti, che i procedimenti inerenti le infrastrutture di telefonia mobile sono generalmente esenti dall'applicazione delle norme in ambito edilizio, è altrettanto vero che non è illegittimo richiedere il rispetto delle relative disposizioni ove **eventualmente** necessario giacché richiesto in deroga dalla normativa nazionale e regionale, od anche giusta la consistenza delle opere accessorie fuori dai casi di cui all'art. 44, d.lgs. 259/2003. Quest'ultimo, infatti, ivi cita torri, tralicci e SRB pur non entrando nell'analitico dettaglio delle stesse. Inoltre, lo stesso decreto, laddove ha inteso escludere del tutto l'applicazione della normativa edilizia e urbanistica, lo ha fatto esplicitamente, come si può leggere al comma 4, art. 43, ove è stabilito che: *"Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica"*, senza ivi citare l'infrastruttura per la telefonia mobile.
- 10)** Le osservazioni all'art. 9 sono rigettate atteso che è prerogativa assoluta dell'ente locale quella di provvedere all'attiva gestione del territorio, nonché alla tutela dell'ordine pubblico ai sensi del TUEL. Ne deriva che la comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto, oltre a non essere un adempimento sensibilmente gravoso – ponendosi come mera replica di quello già previsto dalla LR, art. 2 – garantisce a quest'ultimo una cognizione effettiva, reale e aggiornata dello sviluppo della rete sul territorio a tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini, anche al fine di meglio spiegare pro-futuro il potere autorizzatorio di cui agli artt. 44 e ss., d.lgs. 259/2003.

\*\*\*

Con riferimento alle note fatte pervenire da **INWIT S.p.A.**, si espone quanto segue.

- 11)** L'osservazione all'art. 3, co. 7, è puntuale, ma meritevole di rigetto, atteso che il comma in parola fa rimando "ai casi previsti dalla legge", la quale occorrerebbe si adeguasse esplicitamente al parere ministeriale normando il vuoto in argomento.
- 12)** Per le osservazioni all'art. 6 si precisa che i criteri di scelta e l'ordine di priorità proposto hanno lo scopo di RACCOMANDARE l'osservanza della gerarchia ivi articolata, la quale che si ripropone di guidare l'azione valutativa del Gestore. Il comune garantisce la facoltà di allocarsi altrove rispetto ai siti disponibili ed ai successivi siti così come individuabili sulla base dei criteri di cui al regolamento, ma, nell'ottica di una leale ed efficace collaborazione, chiede di prevenire tale ipotesi attuando un dialogo proficuo nella fase di redazione/aggiornamento degli elaborati cartografici onde addivenire a soluzioni utili e condivise nell'interesse collettivo. L'Ente chiede inoltre di motivare la proposta in deroga al piano sia perché quest'ultimo viene previamente sottoposto ai Gestori stessi, che hanno pertanto avuto facoltà di esprimersi su di esso, sia per riservarsi la facoltà di studiare, entro termini temporali ben precisi, proposte localizzative adeguate, alternative e soddisfacenti, ove necessario, il tutto nel rispetto – si ribadisce – dei principi di leale e proficua collaborazione.
- 13)** Per quanto concerne le osservazioni all'art. 9, si precisa che la richiesta de quo è già assolta per prassi dai Gestori, i quali periodicamente comunicano, unitamente alle aree di ricerca, anche le SRB già attive con relative coordinate e tecnologia attivata.
- 14)** Ogni altra osservazione non puntualmente contraddetta o accolta deve ritenersi assorbita nelle considerazioni sopra esposte.



\*\*\*

Con riferimento alle note fatte pervenire da **Linkem S.p.A.**, si espone quanto segue.

- 15)** Le osservazioni all'art. 3, co. 2, 6 e 7 sono accolte ed il comma emendato.
- 16)** Le osservazioni all'art. 3, co. 8, lett. L) sono accolte ed il comma emendato.
- 17)** Facendo seguito all'osservazione all'art. 3, co 8, si precisa che la documentazione minima è richiesta di regola ed è sovrapponibile a quella richiesta ex lege. Il richiedente, inoltre, può sempre nel caso motivare la mancata produzione di uno o più documenti alla luce della tipologia dell'intervento e della normativa coeva.
- 18)** Per le osservazioni all'art. 17 si chiarisce che:
- a. il Gestore è onerato di trasmettere i propri piani di rete **almeno** una volta l'anno entro il 30 novembre. Nulla vieta allo stesso di comunicare il piano di rete più volte l'anno essendo la norma funzionalizzata ad evitare l'eventualità opposta, ossia quella nella quale il Gestore ometta del tutto comunicazioni in tal senso;
  - b. il comune nel caso di specie non impone alcuna delocalizzazione né si arroga tale facoltà con effetti imperativi, ma si riserva la facoltà di poter avviare un dialogo costruttivo con i portatori di interesse al fine di valutare la fattibilità della delocalizzazione di impianti già precedentemente autorizzati.

\*\*\*

- 19)** Ogni altra osservazione non puntualmente contraddetta o accolta deve ritenersi assorbita nelle considerazioni sopra esposte.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
Sartor Claudio  
( Firma acquisita digitalmente )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Spadetto Enzo  
( Firma acquisita digitalmente )

---

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.E.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE**  
( Firma acquisita digitalmente )

---

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione, trascorsi **10** giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione, è **diventa esecutiva per decorrenza dei termini** di cui all'art. 134 del T.U.E.E.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**L'INCARICATO DELL'ESECUTIVITÀ**  
( Firma acquisita digitalmente )